

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Roma, 1° aprile 2020

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Prot. 14724

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Via email

Oggetto: Decreto interministeriale 28 marzo 2020 - Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 28 marzo 2020, in attuazione dell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, ha previsto l'erogazione di una indennità *una tantum* pari a 600 euro **per il mese di marzo**, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l'epidemia COVID-19.

L'erogazione dell'indennità, anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro, è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, **che non siano pensionati**, in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", non superiore a **35.000,00 euro** e abbiano subito **una limitazione** della propria attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19;
- b) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", compreso tra **35.000,00 euro e 50.000,00 euro** ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale:
 1. per cessazione dell'attività si intende **la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;**
 2. per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende **una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.** In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata **a partire dal 1° aprile 2020** all'Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell'Ente e allegando copia di un

documento di identità in corso di validità. L'interessato dovrà presentare l'istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

Si precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata **esclusivamente** all'indirizzo di posta PEC dell'Enpaf posta@pec.enpaf.it

La domanda deve essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

Con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e soggette al successivo controllo dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere alla indennità tutti i farmacisti che:

- a) non siano lavoratori dipendenti;
- b) non siano disoccupati temporanei e involontari;
- c) non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell'indennità prevista dall'art. 28 del dl n. 18/2020.

Dunque, spetta solo ai:

- titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);
- titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);
- iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Separata);
- esercenti attività professionale nell'ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione Separata).

Si ribadisce che l'indennità in oggetto ha la funzione di sostegno del reddito di tutti i liberi professionisti, a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", danneggiati sul piano economico dal virus Covid-19.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

